

Società partecipata al 31 dicembre 2008	% quota partecipazioni	Quota capitale sociale detenuto - valore versato (euro)	Amministratori (in carica al 31/12)	Amministratori nominati dalla Provincia	Sindaci (effettivi + supplenti)	Sindaci nominati dalla Provincia	Risultato di esercizio anno 2007 (+utile; -perdita in euro)	Risultato di esercizio anno 2008 (+utile; -perdita in euro) *
ABD-Airport BZ Dolomiti SPA	0,93153	19.320,00	9	1	5 + 2	0	- 1.793.064,00	- 1.875.840,00
Aeroporto V. Catullo di Verone Villafranca SPA	6,631	2.003.433,87	6 + 1 dimesso	0	5 + 2	0	- 1.745.842,00	- 5.834.713,00
Agenzia Casa Clima S.r.l.	20	120.000,00	5	0	3 + 2	0	-19.291,00	34.877,00
Alto Adige Marketing SCpA	50	165.000,00	7	2	3 + 2	1 + 0	-16.559,00	21.922,00
Areale Bolzano Abz S.p.A.	50	250.000,00	6	3	3 + 2	1 + 1	-2.948,00	**
Autostrada Brennero SPA	7,6265	29.032.915,60	23 + 2 dimessi	1,5	5 + 2	0,5 + 0	65.718.585,00	**
BrennerCom SPA	64,641	16.002.295,20	5	3	3 + 2	1 + 0	2.248.293,00	2.335.284,00
Central Parking SPA	33	495.000,00	5	2	3 + 2	1 + 0	204.880,00	138.984,00
ECO Center SPA	9,99989	464.850,00	7	1	3 + 2	1 + 0	987.124,00	468.265,00
Fiera di BZ S.p.A.	63,468	15.754.000,00	7	4	3 + 2	1 + 1	400.220,00	13.195,00
FINBTB	0,000264	149,76	0	0	0	0	---	---
I.I.T. (ex I.E.A.) Istituto per innovazione tecnologiche BZ Scarl Informatica A.A.	20	100.000,00	4	1	3 + 2	1 + 0	-80.973,00	**
Informatica A.A.	64,8648	3.243.240,00	7	4	3 + 2	1 + 0	464.831,20	852.909,70
Interbrennero SPA - Interporto servizi doganali e Intermodali del Brennero	16,7297	5.724.861,80	11	1	3 + 2	1 + 0	887.429,00	49.938,00
Mediocredito Trentino Alto Adige SPA	17,488601	13.388.546,35	13	2,5	3 + 2	0,5 + 0	10.009.834,00	8.412.298,00
Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano SRL consorzio per la realizzazione e la gestione	10	2.600,00	9	1	3 + 1	0	9.796,00	8.484,00
SADOBRE - Stazione Autostrade Dog. di confine del Brennero SPA	63,06	4.341.566,83	3	2	3 + 2	1 + 1	30.868,00	- 1.759.773,00
SEL - Società elettrica altoatesina SPA	93,88	268.498.131,00	7	6	3 + 2	2 + 1	5.740.258,00	**
STA - Strutture Trasporto Alto Adige SPA	100	19.770.000,00	3	3	3 + 2	3 + 2	-1.023.491,00	**
STR - Brennero Trasporto Rotaia SPA	3	1.549.200,00	6 + 1 dimesso	0	3 + 2	0	751.577,00	- 3.914.509,00
Terme Merano SPA	99,863	69.677.740,00	5	5	3 + 2	3 + 2	-8.650.192,00	- 7.883.804,00
TFB - Tunnel ferroviario del Brennero Finanziaria di partecipazione SPA	6,130	5.013.548,00	9	1	3 + 2	0	210.891,00	203.784,00
Tis-Techno Innovation Alto Adige Scpa (ex BIC)	41	412.050,00	5 + 1 dimesso	1 + 1 dimesso	3 + 2	1 + 1	-59.038,00	- 1.405,00
Business Location Alto Adige SpA	100	1.000.000,00	2 + 1 dimesso	2 + 1 dimesso	3 + 2	3 + 2	0,00	0,00

Fonte: Ufficio vigilanza finanziaria - Provincia autonoma di Bolzano (* i dati riportati risultano da bilanci non ancora depositati presso la Camera di Commercio; ** bilancio ancora in fase di stesura).

La seguente tabella riassume la consistenza del patrimonio netto e del volume dei ricavi conseguiti dalle predette società al 31 dicembre 2008:

(euro)

Società partecipata	Patrimonio netto al 31 dicembre 2008) *	Volume dei ricavi al 31 dicembre 2008
ABD-Airport BZ Dolomiti SPA	198.265,00	2.789.308,00
Aeroporto V. Catullo di Verone Villafranca SPA	33.933.048,00	61.690.996,00
Agenzia Casa Clima S.r.l.	603.189,00	3.127.649,00
Alto Adige Marketing SCpA	371.595,00	13.482.613,00
Areale Bolzano Abz S.p.A.	**	**
Autostrada Brennero SPA	**	**
Business Location Alto Adige Spa	1.000.001,00	104.261,00
BrennerCom SPA	25.022.427,00	24.167.455,00
Central Parking SPA	1.884.810,00	788.693,00
ECO.Center SPA	10.940.306,00	24.399.373,00
Fiera di BZ S.p.A.	35.280.571,00	9.785.620,00
FINBTB	---	---
I.I.T. (ex I.E.A.) Istituto per innovazione tecnologiche Bolzano Scarl	**	**
Informatica A.A.	6.674.916,98	7.922.360,43
Interbrennero SPA – Interporto servizi doganali e Intemodali del Brennero	38.656.479,00	4.958.608,00
Mediocredito Trentino Alto Adige SPA	192.382.704,00	23.945.305,00
Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano SRL consorzio per la realizzazione e la gestione	91.202,00	672.816,00
SADOBRE – Stazione Autostrade Dog. di confine del Brennero SPA	4.638.791,00	1.062.842,00
SEL – Società elettrica altoatesina SPA	**	**
STA – Strutture Trasporto Alto Adige SPA	**	**
STR – Brennero Trasporto Rotaia SPA	51.971.865,00	1.146.457,00
Terme Merano SPA	35.953.978,00	15.497.781,00
TFB – Tunnel ferroviario del Brennero Finanziaria di parteci-pazione SPA	82.241.839,00	0,00
Tis-Techno Innovation Alto Adige Scpa (ex BIC)	878.670,00	4.850.032,00

Fonte: Ripartizione Finanze e Bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano (* i dati riportati risultano da bilanci non ancora depositati presso la Camera di Commercio; ** bilancio ancora in fase di stesura)

Hanno registrato perdite nell'ultimo triennio le seguenti società :

Società partecipata	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008* (euro)
ABD Aeroport BolzanoDolomiti SPA	- 2.004.075,00	- 1.793.064,00	- 1.875.840,00
Aeroporto Catullo di Verona Villafranca SPA	225.240,00	- 1.745.842,00	- 5.834.713,00
I.I.T. Istituto per Innovazioni tecnologiche BZ Scarl	- 53.994,00	- 80.973,00	**
Alto Adige Marketing SPA	34.449,65	- 16.559,00	21.922,00
S.T.A. Strutture trasporto Alto Adige SPA	- 3.593.817,00	- 1.023.491,00	**
Terme Merano SPA	-9.372.313,00	- 8.650.192,00	- 7.883.804,00
Sadobre S.p.A.	27.763,00	30.868,00	- 1.759.773,00
S.T.R. S.p.A.	702.883,00	751.577,00	- 3.914.509,00
TIS S.c.p.A.	21.755,00	- 59.038,00	- 1.405,00
Areale Bolzano ABZ S.p.A.	- - -	- 2.948,00	**
Agenzia Casa Clima S.r.l.	- 12.395,84	- 19.291,00	34.877,00

Fonte: Ripartizione Finanze e Bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano (* i dati riportati risultano da bilanci non ancora depositati presso la Camera di Commercio; ** bilancio ancora in fase di stesura)

Si segnala che non risulta ancora recepito in ambito provinciale il principio previsto nel restante territorio nazionale dall'art. 1 comma 734 della L. 296/2006 (L.F. 2007), ossia che "... non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società totale o parziale capitale pubblico, chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi..” .

Limitatamente ai dati comunicati, si trovano nella situazione di cui all'art. 2446 del codice civile (riduzione del capitale per perdite) e all'art. 2447 del codice civile (riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale) rispettivamente le due seguenti società:

	Denominazione	Decisione dell'assemblea	Oneri a carico della Provincia autonoma di Bolzano	Titolo di bilancio di allocazione della relativa spesa (euro)
1	Terme di Merano S.p.A.	05.05.2009 Onere complessivo	33.772.915,00	
		a copertura perdita	3.200.000,00	I
		onere per riduzione capitale sociale mediante ritiro e annullamento di quote azionarie per n. 6.114.583 azioni della Provincia autonoma di Bolzano - l'assemblea NON ha previsto la ricapitalizzazione	30.572.915,00	

Fonte: Ripartizione Finanze e Bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano

(euro)				
	Denominazione	Decisione dell'assemblea	Oneri a carico della Provincia autonoma di Bolzano	Titolo di bilancio di allocazione della relativa spesa
1	ABD S.p.A.	29.04.2009	46.576,50	I

Fonte: Ripartizione Finanze e Bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano

Si rinvia in argomento alle considerazioni della Magistratura contabile (Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, deliberazione n. 65/F/2007), che ha evidenziato il rischio di reiterate operazioni di ripianamento di perdite (che avevano peraltro, nel caso di specie, determinato l'integrale erosione del capitale sociale) per gli equilibri di bilancio futuri e come le conseguenti operazioni di ripiano e di ricapitalizzazione non possano inquadarsi nell'alveo delle spese di investimento. Al riguardo va peraltro rilevato che con la nota del 23 maggio 2008, in sede di controdeduzioni nell'ambito dell'attività di verifica sul Rendiconto Generale 2007, la Provincia ha concordato sull'imputazione ad un capitolo di spesa corrente, anziché in conto capitale, degli importi erogati per la ricapitalizzazione per perdite delle società partecipate, preannunciando l'istituzione di un apposito capitolo del bilancio provinciale (27125.00 del piano di gestione 2009).

Riguardo alle iniziative intraprese dalla Provincia ai sensi dell'art. 1 della L.P. n. 12/2007 nei confronti delle società partecipate, direttamente o indirettamente controllate, al fine di ridurre il numero dei componenti degli organi societari, come previsto dalla legge, la competente Ripartizione ha provveduto durante l'anno ad individuare le società soggette alla riduzione del numero dei membri di Consigli di Amministrazione (in n. di 10) e ha informato le società così individuate, intervenendo alle assemblee straordinarie convocate per la modifica degli statuti. Inoltre risultava in corso a fine 2008 la ricognizione e la pianificazione per la dismissione di partecipazioni, riguardo al requisito della stretta necessità, al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e della produzione di beni e servizi di interessi generale, in adeguamento a quanto previsto anche in sede nazionale. Fermo restando che il termine previsto dalla legge provinciale scade a fine anno, durante il 2008 è già stata posta in essere la prima, seppur parziale, dismissione (cessione con asta pubblica del 22,3% della quota in Brennercom SpA).

Per quanto concerne l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – in applicazione della disciplina comunitaria e ai fini di tutela della concorrenza – l'art. 23/bis della L. 133/2008 ha recentemente ribadito l'obbligo in via ordinaria del ricorso a società individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, mentre solo per situazioni particolari (vedesi il comma terzo del prefato articolo) è consentito l'affidamento in assenza di tali procedure, con contestuale trasmissione di una specifica relazione all'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO e alle Autorità di settore per l'espressione di un apposito parere e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria (es. *in house providing*). Ne deriva dunque un aggravamento del relativo procedimento, che imporrà maggior ponderazione con l'introduzione di un parere obbligatorio, particolarmente qualificato.

Con riferimento all'utilizzo delle società cd. *in house*, nel 2008 con la sentenza n. 439 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, dell'art. 3.3 della succitata legge provinciale, secondo la quale la rilevanza dell'attività, ai fini della qualificazione delle società come *in house*, avrebbe dovuto essere considerata unicamente in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate, in quanto il

diritto comunitario prende in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, sia quantitative che qualitative.

Per quanto concerne gli enti diversi - non rientranti tra quelli previsti dall'art. 63 della L.P. n. 1/2002 cd. enti pubblici funzionali della Provincia -, al 31 dicembre 2008 la Provincia autonoma di Bolzano deteneva le seguenti partecipazioni in enti e fondazioni:

(euro)

Enti	% quota partecipazione	Quota capitale sociale / fondo dotazione detenuto al 31.12.2007/ valore nominale	N. complessivo o amministratori	N. amministratori nominati dalla Provincia autonoma di Bolzano	N. complessivo o sindaci	N. sindaci nominati dalla Provincia autonoma di Bolzano	Risultato di esercizio anno 2007 (+utile; -perdita)	Risultato di esercizio anno 2008 (+utile; -perdita) *
Ente autonomo magazzini generali per il deposito di derrate alimentari	20	41.312,00	5	1	3 + 0	0	10.892,00	6.785,00
Museion	76,87	3.327.782,62	9	5	3	1	- 2.326,53	- 457.722,59
Orchestra Sinfonica Haydn	33,33	1.032.913,80	10	3	3 + 0	1 + 0	- 1.648,42	**
Teatro comunale di Bolzano e Auditorium	50	27.500,00	14	5	3	1	- 37.556,00	30.941,00
Teatro Stabile di Bolzano	40	243.767,66	5	2	3 + 0	1	1.696,68	3.885,06
Fondazione Vital	100	60.000,00	5	5	1	1	- 243.428,00	58.259,00

Fonte: Ripartizione Finanze e Bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano (* i dati riportati risultano da bilanci non ancora depositati presso la Camera di Commercio; ** bilancio non pervenuto)

Con la legge finanziaria provinciale 2007 sono stati inseriti i commi 2bis e 2quater nell'art. 28 della L.P. n. 17/1993 che regolano la pubblicazione semestrale su un unico sito web della rete civica dell'Alto Adige, degli incarichi di membro di Consiglio di Amministrazione, di Amministratore o Direttore Generale ed i relativi compensi, conferiti dalla Provincia o da uno o più comuni dell'Alto Adige, in società direttamente ed indirettamente partecipate e controllate, enti ed istituti. La Ripartizione Finanze e Bilancio ha comunicato la regolare pubblicazione relativa al 2008 da parte di complessive n. 164 società e n. 50 enti ed istituti, entro il termine previsto del 30 settembre 2008. Nel caso di mancata pubblicazione, la legge provinciale prevede l'irrogazione da parte del Direttore di Ripartizione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 10.000,00. Anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 159/2008, pronunciata con riguardo a diversi commi dell'art. 1 della L. 296/2006 (L.F. 2007), resta fermo quanto previsto dal comma 735 della prefata legge, ossia con attribuzione al Prefetto dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro in caso di violazione degli obblighi in questione.

4.4. Le gestioni fuori bilancio

Anche nel 2008 gli uffici provinciali responsabili delle sottoelencate gestioni fuori bilancio, autorizzate da leggi speciali, hanno svolto la relativa attività amministrativa-contabile, le cui risultanze, con l'entrata in vigore della L.P. n. 1/2002 (Norme in materia di bilancio e di contabilità nella Provincia autonoma di Bolzano), non risultano più esposte nel Rendiconto della Provincia. Peraltro, la sussistenza delle gestioni in questione andrebbe armonizzata con i principi del bilancio fissati dall'art. 6 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 170 ed in particolare con il divieto di gestione di fondi fuori del bilancio, anche se ai sensi di tale normativa, per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dallo Statuto speciale d'autonomia e dalle relative norme di attuazione.

La Provincia ha comunicato in argomento che, in sede di esame della conformità delle suddette gestioni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarebbe emersa la compatibilità delle gestioni in essere, non rientrando le risorse in questione nella materiale disponibilità dell'Ente. E' tuttavia, comunque, in programma un'attenta valutazione di tali gestioni al fine di talune possibili soppressioni.

			(euro)
Gestione fuori bilancio esercizio 2008	Legge provinciale che autorizza la gestione	Presentazione del rendiconto all' Ufficio vigilanza della Provincia	Uscite 2008
fondo di rotazione a/f del commercio, agricoltura coltura, artigianato, turismo e industria	L.P. 15/04/1991 n. 9	entro il 31/03/2009 - diverse banche	70.830.827,00
fondi dell'edilizia abitativa agevolata	L.P. 17/12/1998 n. 13	03/04/2009	211.286.830,83
	L.P. 20/08/1972 n. 15		
fondo di rotazione per la zootecnica e mecc. agricola	L.P. 22/05/1980 n. 12	31/03/2009	7.478.228,80
fondo di rotazione a favore delle ricerca e dello sviluppo nel settore industriale	L.P. 08/09/1981 n. 25	06/04/2009	0,00
	L.P. 11/12/1992 n. 44		2.342.805,00
fondo previdenza integrativa	L.P. 01/09/1991 n. 13	09/03/2009	48.161.319,27
fondo speciale per l'assegno prov. al nucleo familiare	L.P. 21/12/1987 n. 33 + assegno regionale L.R. 1/2005	09/03/2009	40.737.491,98
fondo prov. per l'assegno di cura	L.P. 12/10/2007 n. 9 art 4	non ancora pervenuto al 11 maggio 2009	
INTERREG III Italia -Austria	L.P. 14/08/2001 n. 9	26/03/2009	9.105.509,70
INTERREG III Italia -Austria 2007-2013	L.P. 14/08/2001 n. 9	18/03/2009	0,00
fondo garanzia Confidi	L.P. 19/12/1986 n. 33	31/03/2009	392.358,77
alluvionati Asia Sudovest	L.P. 19/03/1991 n. 5	17/02/2009	126.651,61
fondo a/f del bilinguismo e lingue straniere	L.P. 11/04/1988 n. 18	23/02/2009	3.200,08
fondo dep. terzi collaudi funiviari	L.P. 30/01/2006 n. 1	02/03/2009	153.564,85
fondo di rotazione L.R. 9/02/1991 n.3	L.R. 09/02/1991 n. 3	31/03/2009	2.418.716,86
fondo di rotazione L.R. 28/11/1993 n. 21	L.R. 28/11/1993 n. 21	31/03/2009	
fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione L. R. 28/11/1993 n. 20	L.R. 28/11/1993 n.20	03/02/2009	60.000,00
fondo di rotazione per investimenti per i comuni	L.P. 14/02/1992 n. 6 art 7/bis	31/03/2009	4.039.182,70
conto espropri	L.P. 15/04/1991 n. 10	25/03/2009	19.983.338,26
TOTALE			417.120.025,71

Fonte: Ufficio vigilanza finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano (dati ancora soggetti a verifiche)

A seguito di apposita circolare, entro il 31 marzo 2009, i documenti giustificativi dovevano essere inviati all' Ufficio Vigilanza finanziaria della Provincia. Si segnala che durante il 2008 con il D.P.P. n. 66/2008 è stata introdotta la possibilità del controllo a campione sui documenti giustificativi delle gestioni. I criteri per detto controllo a campione sono stati successivamente disciplinati con delibera giuntale n. 278/2009, che lo ha limitato a quelle gestioni fuori bilancio che contemplano un numero di documenti contabili giustificativi totali, o di aree omogenee, superiori a 100 (sotto tale soglia permane il controllo globale). Il campione risulta effettuato in base a sorteggio, nella misura minima del 6% sul totale dei documenti giustificativi della relativa gestione, in analogia a quanto previsto dall' art. 2 comma 3 della L.P. n. 17/1993.

5. Esigenza di riforme legislative

Ai sensi dell' art. 10 del d.P.R. n. 305/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per l' istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano), col presente referto la Corte è chiamata anche a suggerire le variazioni e le riforme, anche a carattere legislativo, ritenute opportune.

Si segnala innanzitutto che non ha avuto seguito nella precedente legislatura il disegno di legge provinciale in materia di "Norme per la limitazione, la pubblicità e il controllo delle spese elettorali in occasione delle elezioni provinciali", in analogia a quanto in essere per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica (L. 515/1993), per le elezioni nelle restanti regioni ordinarie (L.43/1995) e per le elezioni dei Consigli Regionali in altre realtà a statuto speciale (es. Valle d'Aosta e Sardegna). Risulta che in data 10 settembre 2008 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha iniziato la trattazione in Aula del predetto disegno di legge provinciale n. 133/2007, respingendone il passaggio alla discussione articolata.

Riguardo al sistema dei controlli interessanti la Provincia autonoma di Bolzano corre l'obbligo di evidenziare che spetta al Nucleo di valutazione della Provincia (istituito presso la Direzione Generale ai sensi dell'art. 24.4 della L.P. n. 10/1992) verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'ente stesso e degli enti da essa dipendenti. Si ribadisce che il divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico è previsto dall'art. 1 lett. e del d.lgs n. 286/1999 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) alle cui finalità anche la Provincia autonoma di Bolzano deve provvedere. Si dà atto che nel 2008 è stato bandito un concorso per un ulteriore posto (che nel frattempo risulta essere stato anche assegnato), al fine di consentire al predetto Nucleo di poter operare con le tre previste unità di personale. Una tale composizione dell'organico, tuttavia prevista ancora nel 1999, parè in ogni caso non adeguata alle odierne dimensioni del bilancio provinciale (oltre 5,4 miliardi di euro), dei compiti e delle funzioni in continuo aumento.

Un'esigenza di raccordo e di rafforzamento si evidenzia anche con riguardo alla funzione di controllo esterno sulla Provincia, demandata dalle norme di attuazione statutarie alla Corte dei conti e limitata a tutt'oggi al controllo preventivo di legittimità (peraltro su due sole categorie di provvedimenti) e al controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'ente. Si consideri che il legislatore della Provincia autonoma di Trento con l'art. 72 del D.P.P. 29 settembre 2005 n. 18 (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della L.P. n. 7/1979), ha

recentemente previsto, nell'ambito del "(...) rapporto di collaborazione con la Corte dei conti (...)" l'accesso della Magistratura contabile alle banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività di controllo e in particolare l'accesso ai documenti contabili, anche informatici, secondo modalità da stabilirsi in apposito protocollo. Per una maggiore funzionalità dell'intero sistema dei controlli e per un accertamento diretto dell'affidabilità e completezza dei conti, in sede di dichiarazione di regolarità del rendiconto, è auspicabile che analoghe disposizioni vengano previste dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ulteriore aspetto ancora in attesa di un completo recepimento a livello regionale e provinciale è quello inerente la progressiva riduzione dei costi delle strutture politiche ed amministrative. (art. 1 comma 721 della L. n. 296/2006).

Si richiama in argomento, la sentenza dalla Corte Costituzionale n. 159 del 07.05.2008, riguardo anche all'obiettivo del miglioramento dei saldi finanziari in ragione del 10% rispetto all'anno precedente (comma 723 dell'art. suddetto).

Per converso dall'analisi dei dati dell'esercizio 2008, il saldo finanziario tra le attività finanziarie (residui attivi più giacenza di cassa) e le passività finanziarie (costituite dei soli residui passivi), ammonta a 407,5 milioni di euro (nel 2007: 349,8 milioni di euro), con un miglioramento del 16,50% (nel 2007 solo del 3,2%). Il saldo di cassa, tra riscossioni e pagamenti, risulta invece al 31.12.2008 negativo (-61.715.187,40 euro; al 31.12.2007 di +17,6 milioni di euro) attestandosi a - 79,3 milioni di euro rispetto a quello iniziale (pari al -351% a fronte della diminuzione di 4,8 milioni di euro in percentuale del 2007, pari al 21,4%).

Di tali aspetti risulta essersi interessato ancora nel maggio 2007 anche il Ministro degli Affari regionali nonché l'Accordo interistituzionale del 12 luglio 2007 Governo, Regioni, Province Autonome, Province, Comuni e Comunità montane. Il principio di contenimento delle suddette spese è stato infine ribadito - con disposizione fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - anche dall'art. 61.16 della manovra finanziaria di cui alla L. 133/2008 con la previsione del termine del 31 dicembre 2008 e la puntualizzazione che i risparmi di spesa in argomento sono da considerarsi "aggiuntivi" rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno. In materia è sinora parzialmente intervenuta la L.P. n. 14/2007 (legge finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2008) che ha introdotto in ambito provinciale nuove norme volte a ridurre il numero dei componenti degli organi societari e a disciplinarne i relativi emolumenti, imponendo alle Amministrazioni che detengono o mantengono direttamente o indirettamente il controllo di società, di promuovere le relative iniziative. Anche l'aspetto del reclutamento del personale delle società pubbliche non risulta ancora disciplinato dal legislatore provinciale: in argomento l'art. 18 della L. 133/2008 ha previsto che le società che gestiscono servizi pubblici a totale partecipazione pubblica devono adottare provvedimenti in materia di criteri e modalità per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi, mentre le altre società partecipate sono comunque tenute al rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Sempre in una ottica di contenimento delle spese, si colloca la L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (L.F. 2008) con la quale il Parlamento nazionale ha previsto altresì, al comma 44 dell'art. 3 che il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con enti pubblici, anche economici e società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, non possa superare quello del Primo Presidente della Corte di cassazione (attualmente euro 289.984,00 lordi). Le nuove disposizioni prevedono, fra l'altro, nel caso di violazione, che l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo, siano tenuti al rimborso a titolo di danno all'erario di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita ed introducono altresì un sistema di preventive comunicazioni alla Corte dei

conti. La circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 24 gennaio 2008 ha puntualizzato che la disciplina *de qua* vale come principio per tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e pertanto anche le Regioni devono ispirare la propria condotta finanziaria ai principi in parola (sentenza della Corte Costituzionale n. 414/2004). Le suddette prescrizioni (norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali ai sensi del comma 162 della legge finanziaria) non sono state ancora recepite in ambito provinciale, dove è in vigore la disciplina di cui alla L.P. n. 50/1975 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale) e successive modiche e integrazioni. Permane disciplinata dall'art. 10 della L.P. n. 7/2001 (Riordino del servizio sanitario provinciale) anche la prestazione d'opera intellettuale del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano; le relative clausole contrattuali sono fissate dalla Giunta provinciale tenuto conto dei livelli retributivi del settore. In argomento si segnala che ai sensi dell'art. 61.16 della L. 133/2008 a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo dei rispettivi incarichi, i trattamenti economici complessivi per i Direttori generali, sanitari, amministrativi ed i compensi spettanti ai componenti dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie, sono stati rideterminati prevedendo significative riduzioni.

La legge finanziaria 2008 ha previsto inoltre importanti obblighi di trasmissione alle Sezioni regionali della Corte dei conti al comma 597 dell'art. 2 per quanto concerne relazioni degli enti, in merito all'attuazione di piani triennali finalizzati alla riduzione delle spese di funzionamento delle strutture pubbliche concernenti l'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili. La disposizione si inserisce nell'ambito di una serie di norme di coordinamento finanziario (da 588 a 602) i cui principi avrebbero dovuto essere recepiti anche dalle Regioni e dalle Province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria stessa.

Un'urgente esigenza di potenziamento e di riforma dei controlli in essere va ribadita con riguardo al sistema dei controlli vigenti sugli enti locali della provincia (in primis i 116 comuni sottoposti a tutela e vigilanza), pur prendendo atto che presso il Consorzio dei comuni è stato opportunamente avviato un apposito servizio di revisione a supporto degli enti locali interessati. Ai sensi del disposto dell'art. 56.3 della L.R. n. 7/2004 (Riforma dell'ordinamento delle autonome locali) spetta alle leggi provinciali individuare, nel rispetto dell'autonomia comunale, forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.

Fermo restando quanto sopra, ai fini di consentire anche alle Sezioni regionali di Trento e di Bolzano della Corte dei conti l'effettuazione di incisivi controlli sulle gestioni nei confronti di tali enti (controllo esterno a garanzia dell'ordinamento previsto dalla L. n. 20/1994 sull'intero universo delle pubbliche amministrazioni), si renderebbe necessario prevedere anche per gli enti locali della Regione (analogamente a quanto previsto in ambito nazionale dagli artt. 198 e 198 bis del d.lgs. n. 267/2000), che la struttura comunale alla quale è affidato il controllo di gestione interno all'ente, fornisca le relative conclusioni, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alle suddette Sezioni di controllo, al fine di raccordare il sistema dei controlli in essere. Sempre per quanto concerne i controlli esterni sugli enti locali (dopo la revisione del titolo V della Costituzione e la soppressione del controllo preventivo di legittimità sugli atti da parte della Provincia autonoma di Bolzano), anche nell'anno 2008 non risultano assunte, né a livello di norme di attuazione, né da parte della Regione né da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, iniziative normative o amministrative volte all'adeguamento delle disposizioni in vigore alla nuova disciplina dei controlli di cui all'art. 7.7 della legge n. 131/2003 (c.d. legge La Loggia). In particolare, l'art. 7.7 della predetta legge di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001, affida in tutto il Paese

alle Sezioni regionali della Corte dei conti la verifica, nei confronti delle autonomie territoriali, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi, della sana gestione finanziaria e del funzionamento dei controlli interni ed ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (c.d. controllo di regolarità contabile).

La l. n. 266/2005 (L.F. 2006), sempre in un'ottica collaborativa, ha previsto a livello nazionale ulteriori significative novità in materia di controlli affidati alla Corte dei conti:

- ai fini dell'esercizio del controllo sulla gestione, la legge ha imposto a tutte le Amministrazioni (enti locali, regioni ordinarie e ad autonomia differenziata) l'obbligo dell'invio alla Corte dei conti di importanti tipologie di atti (comportanti spese al di sopra di 5000 euro di valore), quali le spese per incarichi di consulenza e studio a soggetti estranei all'Amministrazione, per pubbliche relazioni, pubblicità, convegni, spese di rappresentanza (art. 1.173). Nell'Adunanza del 17 febbraio 2006 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva al riguardo puntualizzato che la trasmissione riguarda i provvedimenti di impegno e deve essere effettuata alle competenti Sezioni regionali di controllo "(...) per l'esercizio del controllo sulla gestione da esercitare con le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo medesimo";

- è stato introdotto l'obbligo (art. 1 commi 166, 167, 168 e 170) degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto, predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e che devono dar conto del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, del limite costituzionale all'indebitamento e segnalare ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, riguardo alla quale le Amministrazioni non abbiano adottato interventi correttivi segnalati in precedenza dall'organo di revisione;

- le Sezioni regionali della Corte dei conti indicano, in apposite pronunce, le misure da adottare per correggere le disfunzioni rilevate nel caso di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria.

Al riguardo la Provincia autonoma di Bolzano ha ritenuto il controllo di cui sopra non immediatamente applicabile e comunque non pertinente nei confronti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali del territorio provinciale rispetto agli obiettivi concretamente perseguiti (compresi quelli ausiliari) e con nota n. 6439 del 29.09.2006 ha fatto presente alla Corte dei conti che i suddetti enti devono attenersi unicamente alle previsioni contenute nel patto di stabilità provinciale. Inoltre, è stato sottolineato che gli effetti del mancato conseguimento degli obiettivi pattuiti tra la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti del territorio, ricadono esclusivamente sulla Provincia stessa (art. 28.8 L. n. 448/98), la quale fra l'altro provvede in regime di autofinanziamento anche al servizio sanitario provinciale (art. 34 della L. n. 724/1994), senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Le leggi finanziarie annuali prevedono, di regola, che le disposizioni del patto di stabilità a carattere nazionale concernenti gli enti locali si applichino a quelli delle province autonome solamente qualora le stesse non provvedano alla stipulazione di un patto di stabilità con gli enti locali di rispettiva competenza entro il 31 dicembre, adempimento osservato dalla Provincia autonoma di Bolzano anche nel 2008 (Accordo sulla finanza locale per l'anno 2009 stipulato in data 12 dicembre 2008).

Tali considerazioni, tenuto soprattutto conto che l'art. 54 del d.P.R. n. 670 (Statuto speciale di autonomia) riserva alla Giunta provinciale, la vigilanza e la tutela delle Amministrazioni comunali e degli altri enti ed istituzioni della Provincia nonché l'intero loro finanziamento, sono state condivise dalla Corte dei conti a livello centrale (Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo presso la Sezione delle Autonomie) nonché dall'apposito Collegio delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo per la pronuncia sulla regolarità del Rendiconto Generale della Provincia autonoma di Bolzano (decisioni delle SS.RR. n. 27 del 20 luglio 2007 e n. 25 del 18 giugno 2008). E' noto anche che con la sentenza n. 179/2007, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 166-169 della legge 23.12.2005, n. 266, sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), affermando che il controllo previsto dai predetti commi dell'art. 1 della L.F. 2006 è dettato da esigenze di equilibri di bilancio, di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica (comprendente pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata), non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata".

Peraltro, con riferimento alle peculiarità della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la norma di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 305/1988 rimette in via esclusiva alle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, rispettivamente e unicamente il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle due Province (a differenza di quanto prevede, ad esempio, la norma di attuazione in vigore nella Regione Friuli Venezia Giulia, che considera espressamente all'art. 3 del d.lgs. n. 125/2003 anche gli enti locali, i loro enti strumentali e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione) e che è orientamento del Giudice delle leggi che *"...non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, anche se la loro eventuale incidenza su materie di competenza esclusiva provinciale deve essere regolata alla stregua della rispettiva normativa di carattere statutario..."* e che *"...va considerato che le vigenti norme di attuazione statutaria, limitando il controllo della Corte dei conti ad una tipologia puntuale di procedure ed atti, non possono logicamente prevedere tipi di controllo diversi, sotto il profilo formale ed oggettivo, da quelli espressamente indicati..."* (sentenza della Corte costituzionale n. 171/2005).


Si attende pertanto ancora un auspicabile intervento normativo, al fine dell'esercizio da parte delle Sezioni regionali di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti del controllo sugli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in ordine alla legalità e regolarità delle relative gestioni, ad adeguamento di quanto già in essere nelle restanti regioni ordinarie e ad autonomia differenziata. Un opportuno adeguamento dell'attuale normativa di attuazione statutaria (d.P.R. n. 305/1988 e successive modifiche) al nuovo assetto ordinamentale della Repubblica è stato formalmente sollecitato dai Presidenti delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti con nota del 18.04.2008 (prot. 573), indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione, delle due Province autonome e alla Segreteria della Commissione paritetica di cui all'art. 107 del d.P.R. n. 670/1972 presso il Dipartimento per gli Affari regionali (Servizio regioni a statuto speciale e province autonome). Le disposizioni di cui ai commi 166 e seguenti della legge finanziaria 2006 costituiscono infatti norme di coordinamento della finanza pubblica e sono applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti (commi 601 e 611 dell'art. 1). Appare inoltre evidente che un tale controllo sulla gestione finanziaria è complementare rispetto al controllo sulla gestione amministrativa ed il relativo fondamento — come puntualizzato dalla Consulta nella sentenza n. 179/2007 — è da rinvenire in primo luogo nell'art. 100 della Costituzione *"...il quale assegna..il controllo*

successivo sulla gestione del bilancio come controllo esterno ed imparziale” alla Corte dei conti, garante imparziale dell’ equilibrio economico-finanziario del complesso ed unitario settore pubblico in un quadro di tutela dell’ unità economica e di coordinamento della finanza pubblica complessiva.

Si auspicano altresì gli opportuni interventi legislativi necessari per recepire le ulteriori norme di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 55 e seguenti dell’ art. 3 della L. n. 244/2007 (L.F. 2008), che prevedono l’obbligo di normazione regolamentare da parte degli enti locali dei limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione per tutte le tipologie di prestazioni a soggetti estranei all’amministrazione, con la fissazione di un limite massimo di spesa annua e con la previsione che la violazione delle predette disposizioni costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. I regolamenti, una volta adottati, vanno trasmessi, ai sensi del comma 57, per estratto, anche alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Due comuni della Provincia di Bolzano risultano aver adempiuto sinora all’obbligo di trasmissione.

Il Relatore

Alessandro Palaoro



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Abteilung 5 - Finanzen und Haushalt



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -

Ripartizione 5 - Finanze e bilancio

Prot. Nr. 14.01/294868

Bolzano, 21 maggio 2009

Redatto da: Eros Magnago

Tel. 0471-413230

Eros.Magnago@provincia.bz.it

Corte dei conti

Sezione di controllo di Bolzano

c.a. Consigliere Dott. Alessandro

Pallaoro

Via Duca d'Aosta 40

B O L Z A N O

Rendiconto generale 2008 / Risposte alla nota contenente ulteriori osservazioni

In merito alle ulteriori osservazioni mosse con Vs. nota del 12 maggio 2009 si comunica quanto segue.

- *Deficit di cassa al 31 dicembre 2008*: nella nota sopra citata viene fatto riferimento al miglioramento dei saldi finanziari. Si tratta di un richiamo improprio, rispetto al tema della situazione di cassa. Oltretutto, la Provincia autonoma di Bolzano è a tutt'oggi tenuta al rispetto del patto di stabilità per tetti di spesa. Questo, nonostante i ripetuti tentativi di passare al patto per saldi finanziari che conferirebbe maggiore elasticità nella gestione finanziaria e quindi nella realizzazione degli interventi. Ciò premesso, il saldo di cassa negativo a fine esercizio è da ricondurre alle misure messe in campo dalla Provincia per mitigare le conseguenze negative della situazione di crisi economica già ben avvertite nell'ultimo periodo del 2008. Nello specifico, la Provincia ha inteso effettuare quanti più pagamenti possibile nell'anno ed evitare a famiglie ed imprese i disagi derivanti dal rinvio dei pagamenti all'anno successivo. Una decisione presa anche in considerazione del fatto che la convenzione in essere per il servizio di tesoreria della Provincia garantisce un tasso d'interesse passivo assolutamente minimo (euribor - 1,73%) e che l'andamento degli oneri finanziari nel corso del 2008 era assolutamente positivo. A fine esercizio il saldo algebrico, tra interessi attivi ed interessi passivi, segna

infatti un dato positivo di 302.446.95 Euro, secondo le risultanze delle tabelle già fornite.

- *Incremento dei residui:* per quanto attiene a quelli attivi, va premesso che l'incremento dei residui è di gran lunga inferiore rispetto all'incremento degli accertamenti di entrate disposti nell'anno. Questi ultimi crescono del 5,2% mentre i residui aumentano solo dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Tra le voci che hanno dato luogo all'aumento dei residui figurano quella relativa alla "quota variabile", che come noto non è stata riscossa a causa del blocco che il Governo ha disposto sebbene il relativo accordo fosse stato siglato nell'estate 2008. Altra voce che ha prodotto l'aumento dei residui attivi è quella riferita all'IRPEF accertata a fine anno perché riscossa fuori dal territorio provinciale.

Per quanto attiene ai residui passivi, va anzitutto sottolineato lo smaltimento di quelli riportati da esercizi precedenti, sono stati infatti abbattuti per oltre il 59%. I residui risultanti al termine del 2008 risultano aumentati del 1,9% rispetto alla fine del 2007, ma va detto che il bilancio 2008 è cresciuto del 3% circa rispetto a quello dell'anno prima. I settori maggiormente interessati dall'incremento dei residui passivi sono quelli relativi all'edilizia abitativa agevolata, alla tutela della salute e alla finanza locale.

- *Nuova classificazione del conto patrimoniale:* anche per la gestione 2008 è stato allegato allo stato patrimoniale una rappresentazione del patrimonio secondo i criteri europei SEC 95. Il passaggio dal livello sperimentale a quello applicativo è però condizionato dagli esiti del processo di revisione in corso a livello nazionale sulla classificazione dei bilanci pubblici. È forse noto che è all'opera, nell'ambito della Conferenza Stato regioni, un gruppo di lavoro che ha il compito di predisporre gli elaborati tecnici i cui contenuti saranno poi recepiti nei decreti attuativi della delega in materia di federalismo fiscale. Il primo dei decreti in questione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge 42 avrà infatti per oggetto proprio l'armonizzazione dei bilanci pubblici.
- *Mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti:* va qui osservato che in base alle sentenze della Corte costituzionale n. 401/07, n. 431/07, n. 322/08 e n. 411/08, peraltro più volte richiamate dalla stessa Sezione di controllo in ordine a vari regolamenti volti a disciplinare lo svolgimento delle commesse in materia di lavori pubblici, lo spazio di manovra per il legislatore provinciale in tema di appalti, servizi, e forniture, è venuto a contrarsi considerevolmente, essendo, in ultima analisi, rimasto circoscritto ai meri aspetti organizzativi. La questione del mancato adeguamento si

pone, peraltro, unicamente in relazione ai lavori pubblici, non avendo la Provincia mai legiferato in realzione agli appalti relativi alle forniture e ai servizi, riguardo ai quali s'applicano le previsioni nazionali. Con l'ultima finanziaria provinciale sono stati poi rimosse, dal campo applicativo di servizi e delle forniture, le previsioni di cui agli articoli 6bis e 6ter (completamente soppresso) e 6quater, che disciplinavano in forma parzialmente divergente dal codice degli appalti la disciplina della moratoria, delle procedure negoziate senza bando di gara e dell'avvalimento, sicché non sembrano sussistere, per il settore dei servizi e delle forniture, le criticità sollevate dalla Corte. Quanto invece al settore dei lavori pubblici, l'avvocatura provinciale proprio in questi giorni ha segnalato l'esigenza di riformare la legge provinciale vigente in un'ottica volta ad allinearla agli orientamenti normativi e giurisprudenziali da ultimo sopravvenuti; spetta, ovviamente, al legislatore provinciale, nei tempi e nei modi ritenuti congrui, cogliere tale segnalazione.

- *Incarichi di consulenza e di collaborazione esterna*: va qui specificato che la Provincia ha voluto, a decorrere dal 2008, adeguare i propri criteri d'individuazione e di pubblicazione degli incarichi esterni a quelli stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica. In altre parole, sono stati pubblicati sulla rete civica i medesimi incarichi che - secondo le direttive del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione - sono da comunicare all'Anagrafe delle prestazioni. Questi incarichi sono solo quelli conferiti a persone fisiche (professionisti, collaboratori occasionali o coordinati e continuativi) e la ratio di una tale delimitazione è presumibilmente da ricondurre al fatto che ogni ordinamento regionale, così come quello statale, ha previsto per questo tipo di incarichi, conferiti prevalentemente "intuitu personae", criteri più discrezionali di affidamento. Va da sé, che il dato riferito ai pagamenti disposti a questo titolo nel 2008 (12,9 milioni) non è comparabile con quello divulgato nel 2007, epoca in cui la Provincia pubblicava - a differenza di altri enti territoriali - la generalità dei contratti per servizi. Correttamente confrontati, i dati del 2008 fanno registrare un calo rispetto al 2007, anno in cui gli incarichi a persone fisiche ammontavano a 13,6 milioni. La decisione di uniformare i criteri di pubblicazione a quelli della comunicazione al Dipartimento, discende sostanzialmente dal fatto che la norma da cui trae origine l'obbligo di pubblicità è la medesima. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recepita per ciò che attiene alla pubblicazione sulla rete civica dalla legge provinciale in materia di procedimento amministrativo, prevede infatti entrambi gli adempimenti con riferimento ai medesimi dati. La chiarezza dei criteri applicati rende ora comparabile il ricorso agli incarichi da parte dei diversi enti territoriali, facendo venir meno valutazioni distorte che nel recente

passato hanno riguardato la Provincia di Bolzano che, come detto, aveva optato per una pubblicazione massiva dei contratti per servizi anziché solo di quelli riferiti a consulenze e collaborazioni conferite a persone fisiche.

Per le ragioni sopra esposte, il riferimento che la nota in oggetto fa all'importo di 34,8 milioni risulta improprio ai fini dell'analisi degli incarichi di consulenza, afferendo esso genericamente a impegni per contratti. Tra l'altro, la Circolare del Direttore Generale, da cui la nota recepisce il dato, ha introdotto un nuovo e più certo sistema per il contenimento della spesa. Una finalità diversa da quella della pubblicazione degli incarichi, e basata sulla riduzione diretta degli stanziamenti di bilancio (5%) in modo da garantire il raggiungimento dell'obiettivo complessivo di risparmio ricomprendendo, tra le misure attuabili dalle diverse ripartizioni dell'Amministrazione, sia la riduzione delle spese per servizi che quelle per acquisti.

Per quanto riguarda l'asserita assenza di procedure comparative, si rinvia alle norme provinciali per l'affidamento degli incarichi in argomento, esse sono disciplinate dalla l.p. 17/1993, art. 6 e dal D.P.G.P. 25/1995, art. 3 e ss..

- *Verbali della Commissione di cui all'art.10 ter lp.16/95 per l'attuazione del blocco delle assunzioni (Lp 16/95)* Vi è già stato trasmesso sia il documento della Commissione, sia la deliberazione di Giunta provinciale n 3851 del 2008 che riassumono i risultati conseguiti nel triennio di operatività dell'organo collegiale (soppressione di 200 unità a tempo pieno).
- *Notifica alle Autorità comunitarie degli aumenti di capitale:* sulla necessità della notifica degli aumenti di capitale disposti a favore di società partecipate dalla Provincia, l'Amministrazione provinciale intende svolgere gli opportuni approfondimenti. La questione non è emersa, se non marginalmente, nemmeno nel corso del controllo successivo sulla gestione che la Corte ha svolto per due anni proprio sulle partecipazioni della Provincia. È certamente intenzione dell'Amministrazione porre in essere ogni adempimento che garantisca la correttezza del proprio operato ed il rispetto delle norme in materia di concorrenza.
- *Dinamica retributiva:* in analogia all'accordo stipulato a livello nazionale il 23.7.1993, è stato sottoscritto un accordo a livello locale. Si tratta dell'accordo quadro del 12.12.1996. Secondo tale accordo, nella contrattazione per la parte economica si tiene conto dell'inflazione locale, dell'incremento del prodotto interno lordo locale, del mercato del lavoro locale e dell'aumento della produttività dell'amministrazione. Al